

CITTA' DI QUILIANO

(Provincia di Savona)

Rep. n.

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "LE PICCOLE
BIRBE" E DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO BIMBI- GENITORI "BABY-QUI"

L'anno _____ presso il Comune di Quiliano, con sede in Quiliano,
Località Massapè n. 21, avanti a me Segretario Generale Dott. MACCAPANI Achille,
domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, autorizzato a rogare i contratti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono
comparsi innanzi a me:

BRIANO CRISTINA nata a Savona (SV) il 218/08/1966, C.F.
BRNCST66M58I480D

domiciliata per la sua carica in Quiliano, presso la Sede Comunale, la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona comprendente i Servizi
Socio- Assistenziali, Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Turismo, Servizio Edilizia
Sociale della Città di Quiliano, codice fiscale e partita IVA 00212370092, in forza del decreto di
conferimento della posizione di organizzazione a firma del Sindaco in data 30/06/2025
protocollo numero 12686, dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art.58,
comma 2, dello Statuto Comunale;

E

_____, nato a _____ – C.F. _____, domiciliato per la
carica in _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di Presidente e Legale Rappresentante di

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario rogante sono
personalmente certo, rinunciando, con il mio consenso, ai testimoni, mi chiedono di ricevere
questo atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'affidamento del Servizio di gestione dell'Asilo Nido "Le Piccole Birbe" e del servizio integrativo spazio bimbi-genitori "Baby-qui" per un periodo di tre anni (mesi 30) dal 01/09/2026 al 31/06/2029, prorogabile per un ulteriore anno educativo, con procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per appalto di servizi sociali, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Per lo svolgimento della procedura, la Città di Quiliano si è avvalsa delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. n. 69348/2025 del 09/12/2025 tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano;

Che per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'importo negoziabile posto a base di gara era pari a Euro 593.204,83 oltre l'IVA rapportato ad un numero massimo di 24 bambini per 10 mesi l'anno, comprensivo del servizio integrativo spazio bimbi genitori Baby – qui, e che l'importo della proroga per un ulteriore anno ammonta a euro 197.735,69 euro;

che al termine della suddetta procedura, con determinazione dirigenziale n. _____ in data _____, si è provveduto ad affidare il servizio di gestione dell'Asilo Nido "Le Piccole Birbe" e del servizio integrativo spazio bimbi-genitori "Baby-qui" per un importo di Euro _____, (= di cui Euro _____ = per costo manodopera ed Euro _____ = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa, a _____, con sede in _____ – C.F.: _____ P. IVA: _____, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/06/2029, prorogabile per un altro anno educativo;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Generalità

La Dott.ssa Cristina Briano per conto del Comune di Quiliano nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce a _____, con sede in _____ il servizio di gestione dell'Asilo Nido "Le Piccole Birbe" e del servizio integrativo spazio bimbi-genitori "Baby-qui" per un importo di Eur _____, oneri di sicurezza compresi, oltre Iva ai sensi di Legge.

La società affidataria rappresentata da _____ formalmente si impegna a eseguire tutte le attività oggetto del servizio stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art.9.

Art. 2 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo del servizio viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di Euro _____, oneri di sicurezza compresi pari a Euro _____, oltre Iva ai sensi di Legge.

Art. 3 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

3.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Codice dei Contratti,, ha costituito una garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione rilasciata dalla _____ in data _____, per il valore economico pari a Euro _____.

3.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione del servizio

L'affidatario ha altresì stipulato una polizza di assicurazione con _____ in data _____ – cui segue l'appendice di pagamento semestrale in data _____ e con scadenza al _____

- che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio sino alla data di conclusione.

Art. 4 Pagamenti

L'affidatario avrà diritto a pagamenti previa presentazione delle fatture elettroniche, seguendo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.

Art. 5 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come meglio indicato nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.

Art. 6. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Si rinvia a tal fine all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A riguardo del Subappalto si rinvia altresì all'articolo sopraccitato.

Art. 7. Cessione del credito

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno euro 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 8. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- progetto tecnico.

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, come conservati presso l'Ufficio Comunale:

Allegato A – Disciplinare di gara

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della

gara; *Allegato D* – capitolato speciale d’appalto;

Allegato E – progetto tecnico.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra elencati.

Art. 10 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico della Società appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 11 Modalità di risoluzione delle controversie

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture e servizi.

Art. 12 Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico non modificabile mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su _ _ _ () pagine a video. Il presente atto viene da me Segretario letto alla Parti contraenti che lo approvano e, pertanto, sottoscrivono, in modalità telematica mediante apposizione di firma digitale come appresso, con utilizzo di dispositivi di firma conformi al D. Lgs. n. 82/2005 e collegati a certificati di sottoscrizione, la cui autenticità e perdurante validità è stata da me Ufficiale rogante verificata.

IL COMUNE DI QUILIANO (Dott.ssa)

LA DITTA AFFIDATARIA (Presidente e Legale Rappresentante)

Dopodiché io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale. Il Segretario Generale (Dott. ACHILLE MACCAPANI)